

Circolare n. 2 del 19.03.2020

DECRETO CURA ITALIA D.L. 18 DEL 17.03.2020

E' stato pubblicato sulla G.U. 17.3.2020, n. 70 il DL n. 18/2020 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. "Decreto Cura Italia", **in vigore dal 17.3.2020**.

Di seguito verranno esaminate in maniera sintetica e schematica le novità fiscali di maggior interesse.

1) SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI

L'art. 8, DL n. 9/2020 ha disposto a favore di:

- imprese turistico-ricettive
- agenzie di viaggio e turismo
- tour operator

con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la sospensione dei termini che scadono nel periodo **2.3 - 30.4.2020**

- relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e su compensi / altri redditi corrisposti dallo Stato ex art. 29, DPR n. 600/73, operate in qualità di sostituto d'imposta;
- relativi ai versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

Ora, con l'art. 61, DL n. 18/2020 in esame:

- con riguardo alle ritenute è stato eliminato il riferimento all'art. 29, DPR n. 600/73 e pertanto la sospensione del versamento opera soltanto per le ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
- la sospensione dei versamenti delle ritenute nonché dei versamenti / adempimenti riferiti a contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL è stata estesa ad ulteriori categorie di soggetti;
- per i predetti soggetti (imprese del settore ricettivo nonché le ulteriori categorie previste), è disposta la sospensione dei termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);
ovvero
- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

2) SOSPENSIONE ADEMPIMENTI/VERSAMENTI A FAVORE DI TUTTI I SOGGETTI

A) ADEMPIMENTI (A CARICO COMMERCIALISTA)

Il Decreto in esame dispone, a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte/trattenute relative all'addizionale regionale/comunale IRPEF, **che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020.**

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni. Così, ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione:

- del **mod. IVA 2020** in scadenza il 30.4.2020;
- dei **mod. INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
- della **comunicazione dati della liquidazione IVA** del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;
- del c.d. "**spesometro estero**" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
- della **comunicazione delle operazioni collegate al turismo** effettuate in contanti nel 2019 di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, in scadenza il 10.4 / 20.4.2020.

Comunicazioni per dichiarazione dei redditi precompilata

Va evidenziato che è confermata la disposizione dell'art. 1, DL n. 9/2020 relativa agli adempimenti connessi con la dichiarazione dei redditi precompilata, ossia (Informativa SEAC 4.3.2020, n. 68):

- **l'invio della CU 2020** all'Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme **entro il 31.3.2020;**
- **l'invio dei dati** all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati (ad esempio, amministratori di condominio) **entro il 31.3.2020.**

B) VERSAMENTI

Relativamente ai versamenti sono previste sospensioni applicabili:

- alla **generalità dei soggetti** (art. 60 del Decreto in esame), per i quali il beneficio opera per tutti i versamenti in scadenza il 16.3.2020;
- **soggetti che presentano specifici requisiti** in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 2 milioni) per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / IVA / contributi scadenti in un determinato periodo di tempo;
- ai soggetti **con sede** nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all'IVA.

Inoltre, per i soggetti con ricavi / compensi assoggettati a ritenuta è prevista una particolare disposizione, applicabile qualora i **ricavi / compensi 2019 siano non superiori a € 400.000.**

Generalità dei soggetti

A favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione, l'art. 60 del Decreto in esame, come peraltro già anticipato dal MEF nel Comunicato stampa 13.2.2020 e dall'INPS nel Comunicato 14.3.2020 (Informativa SEAC 16.3.2020, n. 81), dispone che:

“i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.

La proroga dal 16.3 al 20.3.2020 interessa tutti i versamenti scaduti al 16.3, ossia:

- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

- ritenute d'acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni

A favore dei soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale nel 2019;

sono **sospesi i versamenti "da autoliquidazione"** che scadono nel periodo 8.3 - 31.3.2020

- relativi alle ritenute alla fonte di cui ai citati artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi all'IVA;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

I versamenti sospesi per i soggetti con ricavi/compensi fino a € 2 milioni sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica);
- ovvero **in forma rateizzata** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1.6.2020.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000 ("auto-sostituto" d'imposta)

A favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d'imposta **non deve operare** la ritenuta d'acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020.

Ciò **a condizione** che il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- nel mese di febbraio **non** abbia sostenuto **spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato**;
- **rilasci un'apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica);
- ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1.6.2020.

3) SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO/AVVISI

Come accennato, il Decreto in esame all'art. 68 dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020

delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.

Contestualmente è disposta, in applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, la proroga di due anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della riscossione.

IN CASO DI DUBBI O NECESSITA' DI CHIARIMENTI CONTATTATE LO STUDIO AI SEGUENTI RECAPITI

Studio Target

Mail : info@studio-target.it telefono: 0303375757

Dott. Stefano Bertoni Mail personale: stefanobertoni@studio-target.it cell 3391054951

Dott. Andrea Ravelli Mail personale: andrearavelli@studio-target.it cell. 3492554179

Carpinedolo 19/03/2020

STUDIO TARGET